

BGE 51 II 452

Bundesgericht (BGE), 1925-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_51_II_452

FR: ATF 51 II 452

IT: DTF 51 II 452

Volltext

452 VersicherUllg&vertrag. N° 71. VI. VERSICHERUNGSVERTRAG CONTRAT D'ASSURANCE 71. Sentea. 9 leUembre lSa5 de11a Jla ol~ neUa causa GI'IIIi c. SocietA cU.AIaicvUSanI 4(La S1ÜIIe~. Requisiti di validità della dichiarazione di recesso dalJa polizza di cui all'art. 6 legge fed. sul contratto di assicurazione. - La scienza nell'agente di reticenza commessa dallo stipulante non può essere opposta all'assicuratore se non quando l'agente, per abitudine tollerata dall'assicuratore ° col suo consenso diretto, e uso concludere esso stesso, direttamente, i contratti di assicurazione. (Abschluss'Jagent). A. - n 1° settembre 1922 Matilde Codiga in Gordola stipulava colla società di assicurazioni « La Svizzera II in Losanna due contratti di assicurazione : l'uno, suUa vita, per 20,000 fehi. pagabili al decesso deU'assicurata o. al più tardi, il 1° settembre 1947 ; l'altro contro gli infortuni , col quale all'assicurata veniva garantito, in caso di morte, l'importo previsto dalla polizza-vita, in caso di invalidità pennenen~ 40,000 fehi., in caso di invalidità temporanea 20 fehi. al giorno. La polizza di assicurazione-vita menziona, che il contratto è basato sulle dichiarazioni contenute neUa proposta di assicurazione ed annessi e SI' quelle fatte dalla propocmente al medico. A beneficiaria deUa polizza in caso di morte dell'assicurata, la proposta 8 agosto 1922 designa le odierne convenute in parti eguali e contiene le seguenti domande e risposte : Domande : Risposte : 3a) Siete attualmente perfettamente sana? Si. 3b) Lo siete sempre stata ? Si. 3c) Chi è il vostro medico abituale ? Nessuno. Nel questionario 9 agosto 1922, sottopostoie dal Versicherungsvertrag. N° 71. Dott. Mario Antonini, Ia Codiga dichiara, che il suo stato di salute è buono, che gode abitualmente buona salute, che non ha malattia cd anomalia corporale. Alla domanda sull'esistenza di sintomi di malattia agli organi respiratori, essa risponde negativamente e contesta pure di essere mai stata colpita da malattia « non menzionata qui sopra». B. -- n 7 dicembre 1922 l'assicurata denunciava aHa So.lieta un infortunio, che le aveva prodotto una scalfittura aUa gamba sinistra. AHa dichiarazione d'infortunio e annesso un rapporto del Dr. Terribilini in Gordola, il quale constata l'esistenza di una ulcera atonica al polpaccio della gamba sinistra e dichiara che questa lesione è « probabilmente » la conseguenza del sinistro. n Dott. Terribilini dichiara inoltre di conoscere la Codiga da 4 anni e di esserne il medico abituale. Messa in sospetto da queste affermazioni, la società, con lettera 22 gennaio 1923, invitava il Dott. Alessandro Casella in Locarno a visitare la sinistrata ed a riferire, se fosse da escludersi che l'ulcera potesse avere natura varicosa, tubercolare o sifilitica. n Dott. Casella visitò la Codiga il 24 gennaio e nel rapporto deHo stesso giorno dichiara sostanzialmente : che al momento deHa visita la Codiga era a letto ammalata gravemente di tubercolosi polmonare al teno stadio, con febbre elevata, espettorazione abbondante ed in uno stato da far prevedere l'fine non lontana. Infatti, qualche giorno dopo, il 28 suce., l'ammalata Soccombeva e Maria Grassi. beneficiaria eolla figlia minore Giuseppe della polizza-vita ed erede deHa defunta, notificava il decesso alla società, alla quale, con lettera 10 febbraio 1923, chiedeva che le fosse pagata la somma di 20,000 fehi. in base aUa polizza-vita e di 800 fehi. in base

alla polizza contro gli infortuni. COIl lette ra 16 febbraio, la societ  risponde: « En reponse a vtre lettre recommandee du 10 courant » concernant la police d 'assurance de MlleMatilde » Codiga. police N0 42393 du capital de 20,000 fr., DOUS 454 Versicherungsvertrag. No 71.)) sommes obliges de vous faire savoir que la defunte nous » ayant fait de fausses declarations lors de la conclusion »du susdit eontrat, nous refusons tout paiement eon- » cernant cette affaire. » C. - Donde l'attuale causa, nella quale, cQn petizione 10 maggio 1923 proposta direttamente davanti al tribunale di appello, la soeiet  domandava ehe, annul- late le ,due assicurazioni, fossero diehiarati inesistenti i erediti di 20,000 fehi. e 800 fehi. vantati dalle eon- venute. L'attrice pretende, in sostanza, ehe l'assieurata si e resa colpevole di reticenze e di false diehiarazioni sia neUa proposta di assicurazione ehe neUe diehiara- zioni al Dott. Antonini (vedi stato di fatto lett. A.). In diritto, l'azione e basata sugli art. 4 e 6 legge fed. sul eontrato di assieurazione. D. -Dall'istruzione della causa risultarono assodate le cireostanze di fatto seguenti :

Quantunque gi  sof- ferente per tubereolosi polmonare nell'inverno 1921-22 e gia aHora eurata, per questa inalattia, dal Dott. Terribmlli, la Codiga, nell'estate deI 1922, si mise in relazione con un subagente deU'attrice, certo Fontana, ano seopo di assieurarsi presso «La Svizzera ». In epoea non preeisata, ma probabilmente verso la fine di luglio o al principio di agosto 1922, il Dott. Terribilini, per inearico di altro agente della soeiet  (erto Bianehini), la visitava e, constatato ehe era affetta da tubereolosi polmonare, eOllehiudeva ptoponendo alla societ  il rigetto deHa domanda di assicuraziolle. 11 ce:difieato (ehe non si trova aH-inearto, ma il cui eontenuto risulta dalla testimonianza Terribilini) veniva da quel medico spedito all'agente Fontana, ehe 10 rimise all'agente generale della societa-in Lugano sig. Aldo Riva, il quale ne prese conoscenZQ. Avendo in seguito l'agente Fontana espresso dei dubbi sull'attendibilita deI certificato Ter- ribilini, Riva e Fontana inearicavano altr-o medioo, il Dott. Antonini, di un nuovo rapporto. 11 Dott. Antonini, dopo una visita molto sommaria, anzi. come afferma Versicherungsvertrag. No 71. 455 l'istanza eantonale, « POCco seria », fatta in presenza della convenuta Maria Grassi, rilasciava all'attrice il referto 9 agosto di cui sopra (stato di fatto lett. A), proponendo alla societ  di conchiudere il eontrato, perche il rischio di assieurazione era « molto buono ». 11 certi/icalo pre- detto deI Dott. Terribilini, ehe aveva conchiuso per il rigetto della proposta di assicurazione, non /u trasmesso dagli agenti aUa societa, aHa quale pervenne solo l'at- testato suecessivo deI Dott. Antonini, in base al quale la Direzione della societa in Losanna firmava le polizze 10 settembre 1922. E. - Con sentenza 2 aprile 1925 il Tribunale di Ap- pello, acogliendo le conclusioni dell'attrice, annullava i eontratti di assicurazione e diehiarava inesistenti i crediti di 20.000 fehi. et 800 fchi. vantati dane convenute, spese e ripetibili a loro carico. Donde l'appello attuale interposto nei modi e nei termini di legge. Considerando in diritto :

1° Omissis. 20 La parte convenuta solleva un'obbiezione di ordine ed altra di merito. a) Basandosi sul prefato art. 6, essa pretende anzi- tutto ehe la domanda di annullamento delle assicura- zioni sarebbe perenta perche l'attrice non e validamente reessa dal contratto entro 4 settimane da quando ebbe conoscenza delle diehiarazioni inveritiere, ehe infir- mano quei eontratti. La soeiet , asserisce la parte eon- venuta, ebbe eonoscenza deHa falsita delle diehiarazioni della Codiga dal rapporto 24 gennaio dei Dott. Casella. E bensì vero ehe, il 16 febbraio succ., eecitata a pagare le somme di assieurazione, la societ  vi si rifiutava, asserendo che la Codiga le aveva fatto diehiarazioni inveritiere aHa eonclusionone dei contratti. Ma questa comunicazione e inoperante. eioe non vale a svincolare l'attrice. perehe non contiene la diehiarazione esplicita AS 51 n - 1925 , 30 456

Versicberungsvertrag. N0 71. cbe la soeiet  intendeva recedere dai contratti a sensi den'art.

6 in fine l.e. Vobbiezione non' regge. Ebenai veroebe neU'ufficiü 16 febbraio 1923 rattri- non fa espressamente dichia- razione. di recesso. Mä Iagiurisprudenza di questa COrte e fem1a DeI ritenere ehe, l'annullabilita di un contratto di assicurazione per reticenza non- dipende da diehiara- zione esplicita di reeesst>. Basta, oome nel caso in esame, che la societa di assieurazione ahma contestato il suo obbligo.di pagare le sOliune di assicurazione, indicando espressamente. come motivo deI rifiuto, le false diehia- razioni, fattedal' proponente alla oonclusionione deI COLL- tratto. In siffatta ipotesi. la volonta di non riconoscere la validità deI contratto (vale a dire di recedere dallo stesso) e implicita nella dichiarazione di eontestaziolle deIl'obb,ligo di pagare le somme di assicurazione (RU 41 II p. 538 e seg.). Nel casO- in esame non edel resto eOß- cepibile per qttale altro motivo l'attrice poteva rifiutare il pagamento della somma di 20.000, fehi. chiestole da Maria Grassi con lettera 10 febbraio t 923, se non ad- ducendo, eomeha fatto, le false diehiarazioni imputate aUa Codiga, ehe le davano la facultä di non ritenersi vincolata dal contratto. La lettera 16 febbraio; pervenuta aHa Grassi entro in tennine di 4 settimane a mente del- l'art. 6 l.e., deve quindi eonsiderarsi valida dichiarazione di recesso a sensi di quel 4isposto. b) L'obbiezione di merito sollevatad alle appellanti e dedotta dall'art. 8 eif. 3 e 41.c. e consiste nel sostenere ehe l'attrice eonosceva 0 'doveva conoscere i fatti occul- tati dalla Codiga (vale a dire ehe questa eraammalata da tubereulosi'ec.), poiche il suo rappresentante generale nel Ticino, sig. Aldo Riva in Lugano, aveva avuto conoscenza dei rapporto medico deI Dolt. Terribilini, nel quale. seeondo le eonstatazioni deU'istanza cantonale, era detto ehe la Codiga soffriva di quella malattia e veniva sconsigliata Ja stipulazione dei contratto. La parte convenuta non attribuisce all'attrice, rappresentata Versichtenpvertrag. NB 71. 457 dalla sua Direzione' in Losanna, una conoscenza diretta dello stato reale della Codiga. ma le oppone la conos- ecenza ehe dello .stat1>. deUa proponente ebbe prima deHn stipulazione deI eontratto il suo agente generale Hel Ticino. Potrebbeasi anzitutto chiedere, se l'attrice non possa validamente opporre a quest'obbiezione la replicatio doli, perehe tanto la Codiga che la convenuta Maria Grassi, erede di quella e beneficiaria della polizza-vita, hanno, di eoncorto, agito dolosamente onde tralTe l'athice in inganno. Potrebbeasi altresì opporre all'argo- mento precitato, ehe la seieuzza deI Riva sulla falsita delle diehiarazioni non poteva riferirsi ehe alle risposte coneernenti la malattia di eui la Codiga era affetta, meutre non risulta dagli atti 0 dalle constatazioni del- l'istanza cantonale, ehe egli avesse saputo anche ehe la Codiga aveva gia da tempo un medico abituai. Ora, la reticenza anehe solo su questo punto, basterebbe per infirmare i eontratti, poiche il fatto oeeultato, oggetto di apposita domanda chiaramente formulata, e da presumersi rilevante conformemente all'art. 4 eil 2 e 3 l.c. Ma anche a prescindere da queste considerazioni, l'obbiezione appare infodata. Come il Tribunale federale ebbe ad ammettere (RU 34 11 p. 538), la questione di sapere, se ed entro quali limiti la scienza dell'agente possa essere opposta all'assieuratore agli effetti del- l'art. 8 cif. 3 e 4, deve essere deeisa a norma delle faculta ehe all'agente competono; e, di fronte aHo stipulante o suoi aventi causa (eredi, benefieiai) queste faculta si desumono dalla natura degli atti, ehe, abitualmente oper tacito consenso dell'assieuratore, l'agente suole compiere nel costui interesse (art. 34 legge sul cOlltratto di assieurazione ; ROELLI, commeltario p. 135 e, passim, p. 417-429), indifferente essendo il titolo ehe porta l'agente (agente 0 rappresentante generale, agente a eommissione 0 provvigione ecc., OSTERTAG, commentario 458 Versicherungs vertrag. N° 71. p. 141). Le dichiarazioni fatte dal proponente neUa proposta di assicurazione ed annessi riferendosi alla stipulazione stessa deI eontratto, di cui formano la base la scienza nell'agente ehe dette dichiarazioni son~ inveritiere, potra essere opposta all'assieuratore solo quando l'agente, seeondo gli atti da lui

compiuti abitualmente o per consenso dell'assicuratore, e da ritenersi autorizzato a stipulare egli stesso, direttamente, l'assicurazione accettando la proposta fattagli dal proponente (così detto «Absehlussagent»). Nel caso in esame le convenute non hanno nemmeno tentato di dimostrare che, per abitudine o per consenso, l'agente Riva agisse come se fosse autorizzato a concludere direttamente, a nome della società, i contratti propostigli dagli assicurandi. Indizio contrario risulta dall'incarto perché le polizze in discorso sono firmate dai rappresentanti dell'attrice in Losanna e le convenute non hanno neanche affermato che avrebbero potuto anche essere validamente stipulate dall'agente stesso. Inoltre l'attrice ha assunto la prova contraria. In base ad un estratto del suo regolamento, essa ha dimostrato che la facoltà di concludere il contratto in seguito alla proposta di assicurazione non spetta che alla sede in Losanna e non ai suoi agenti, anche se denominati agenti o rappresentanti generali. E qui appunto, come fu Getto di fronte all'Ho stipulante o supi aventi diritto l'ambito della facoltà dell'agente non si determina a stregua del SUOI rapporto interni coll'assicuratore, quel documento non è privo di valore. Dovendosi ritenere che per massima e di regola, gli agenti si atterrano anzitutto alle istruzioni della società, le quali determinano, nei rapporti interni, il loro mandato, esso rende verosimile l'assunto dell'attrice, che i suoi agenti, anche nei loro rapporti esterni, non si geriscono come se, abitualmente o per tacito consenso, fossero autorizzati a concludere direttamente e definitivamente i contratti di assicurazione. N° 72- razione: illazione questa che vien confermata dalla testimonianza del Direttore della società. 3. - Omissis. 11 Tribunale federale pronuncia : L'appello è respinto. 459 anche VII.

EISENBAHNHAFTPFLICHT RESPONSABILITE CIVILE DES CHEMINS DE FER 72.
Arrêt de la Cour fédérale du 17 septembre 1925 dans la cause Pathey contre Oompaple c/le chemin de fer Berne-Neuchâtel. Responsabilité d'une entreprise de chemin de fer actionnée à raison d'un accident survenu à un passage à niveau privé. A. - Emile Pathey, camionneur à Neuchâtel, avait été chargé de transporter le mobilier de dame Petit-pierre de la maison Lardy à Monruz à son nouveau domicile à Bel-Air. La maison Lardy est reliée à la route par un chemin privé qui franchit la ligne du chemin de fer de Neuchâtel à Berne à un kilomètre et demi environ de la gare de Neuchâtel. Le transport devait s'effectuer au moyen d'un camion automobile Fiat de dimensions moyennes. Le déménagement eut lieu le 22 juin 1923. Le camion, qui avait déjà fait un premier voyage sans encombre, venait de s'engager pour la seconde fois sur la voie lorsque la roue motrice arrière droite, ne trouvant pas de résistance suffisante dans le ballast, se mit soudain à « patiner », la voiture se trouvant ainsi immobilisée en travers de la voie. Malgré tous les

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.